

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
T.A.R. LAZIO, R.G. n. 5529/2022.

2. Nome del ricorrente: Felice Sergio Forestieri

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*,
l'**USR Calabria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- del diniego di ammissione alla prova orale del "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23" per il profilo posti comuni, classe di concorso A049 – Regione Calabria;

- dell'elenco pubblicato dall'USR Calabria (prot. n. 7709 del 27 aprile 2022) degli ammessi alla successiva prova orale nella parte in cui non prevede la presenza di parte ricorrente;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 26 (DEL COMPITO DEL RICORRENTE). ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Ciò posto, con riferimento al *quesito 26*, il censurando quesito della prova del ricorrente è stato così formulato:

DOMANDA 26

Nel salto in lungo, affinché l'esecuzione sia la più efficace possibile

a	lo slancio simmetrico delle braccia precede l'estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco	X
*b	lo slancio simmetrico delle braccia precede l'estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco	
c	lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all'estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco	
d	lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all'estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco	

Punteggio: 0,00

Nella correzione si evidenziava come venivano indicate le risposte, ovvero, con l'asterisco “* risposta esatta” e con una x “X risposta data dal candidato”. La risposta indicata dal Ministero come corretta era la **b) ma, a ben vedere, nessuna era corretta.**

Il quesito, difatti, fa chiaro riferimento alla modalità di esecuzione più “EFFICACE POSSIBILE” nell'effettuare il salto in lungo, disciplina olimpica e praticata anche a livello scolastico, che fa riferimento alla FIDAL. Ma considerate solo le 4 alternative di risposta e non la domanda, non vi è alcun presupposto scientifico che VALIDI in termini di EFFICACIA il salto migliore, in quanto sono 4 possibili modalità di effettuare un salto in lungo ma completamente discordanti dall'esecuzione studiata, insegnata, e analizzata del SALTO IN LUNGO.

Né, nella specie, rileva la discrezionalità della Commissione nella scelta dell'una o dell'altra teoria. A monte, difatti, il tema è proprio che il quesito e le tesi per risolverlo NON possono essere opinabili. Devono essere totalmente univoche e senza, appunto, dar possibilità di valutare opzioni diverse da quelle proposte come esclusivamente corretta, giacché “in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione” (cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Per tale ragione, con riferimento al quesito, la risposta ritenuta corretta dal Ministero non è affatto tale, giacché essendovi due differenti teorie, le risposte possono essere considerate entrambe corrette. Il quesito, dunque, andava annullato e, per l'effetto, o attribuito a tutti i candidati (*recte* a coloro che impugnando non vi abbiano prestato acquiescenza) il punteggio oppure, proporzionalmente, diminuita la soglia. In entrambi i casi il ricorrente sarebbe stato ammesso.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Per quanto risulta evidente, anche e soprattutto rispetto alla scelta di somministrare inopportuno i quesiti contestati, il test somministrato ai candidati, non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione stando a quanto risulta dagli atti in possesso.

Ed infatti, a differenza di quanto accade nella stragrande maggioranza delle selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla (e tra questi si vedano quelli per l'accesso al corso di laurea in medicina

e chirurgia e alle specializzazioni universitarie ove è espressamente prevista una procedura di validazione), nel procedimento concorsuale di che trattasi essa manca del tutto. Ed infatti, ad esempio, per ciò che concerne proprio l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia il D.M. 19 maggio 2017, n. 293 ha previsto la nomina di una commissione di esperti a cui affidare il procedimento di validazione del test da sottoporre ai candidati. L'esigenza della validazione, si legge nelle premesse dell'anzidetto D.M., emerge "al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti", in relazione a quella che viene definita come "*buona pratica raccomandata a livello internazionale*".

Non si comprende, pertanto, il motivo per il quale la medesima esigenza di "verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti" non imponga all'Amministrazione l'adozione di una procedura di validazione, che, nella specie, dovrebbe essere maggiormente sentita, tenuto conto dell'alto livello di specificità che caratterizza le domande di tali test ed il fatto che vi è in gioco un posto di lavoro.

In altri termini, non è dato comprendere sulla base di quale logica si muova l'intero apparato amministrativo.

2. Inoltre questa difesa, vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé e di come è stato costruito.

È documentale, difatti, stante almeno quanto appare che il test non sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di migliaia di aspiranti. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

3. Manca, in ogni caso, l'evidenza procedimentale di come la Commissione e/o l'Amministrazione abbia proceduto alla formulazione dei quesiti. Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità dell'operato della Commissione e dell'Amministrazione che l'ha avallato. Un simile comportamento da parte della Commissione incaricata di elaborare i quesiti rende impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità del suo operato, il quale – essendo preordinato, si badi, all'esercizio di una *pubblica funzione* - avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di correttezza, logicità, congruenza e proporzionalità. Il non aver predisposto nemmeno le minime ed usuali regole di trasparenza che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad osservare, *specialmente nei pubblici concorsi*, tradisce una profonda illegittimità non solo della fase di individuazione dei quesiti per il test, ma di *tutto il procedimento di selezione* dei "migliori" potenziali ammessi alle successive prove. Per concludere senza i verbali dettagliati delle operazioni di elaborazione delle domande, le eventuali asserzioni di correttezza del test, non possono essere utili a smentire la ricostruzione sui quesiti contestati, ragion per cui la loro carenza è vizio genetico ed autonomo del procedimento di elaborazione.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nella Graduatoria di merito A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23" per il profilo posti comuni, classe di concorso A049 – Regione Calabria. Di cui all'All. 1, di cui all'All. 1 del Decreto del Direttore Generale, prot. n. 4522.08-03-2023.

<https://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2023/04/Allegato-1-Rettifica-graduatoria-di-merito-A049-Scienze-motorie-e-sportive-nella-scuola-secondaria-di-I-grado.pdf>

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 5529/2022) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Terza bis del "T.A.R.";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 14993 del 10 ottobre 2023;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo in allegato.